



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 217

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 12 novembre 2007

INDICE**Commissioni permanenti**

2^a - Giustizia Pag. 3

CONVOCAZIONI Pag. 9

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 12 novembre 2007

122^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1^o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Il senatore CENTARO (*FI*) svolge alcune considerazioni preliminari sulla tendenza del legislatore italiano a legiferare spesso sull'onda di eventi tragici, come fu per la legislazione antimafia, approvata a seguito delle stragi dei primi anni '80 e dei primi anni '90. Ritiene al riguardo opportuno correggere tale tendenza, al fine di evitare che il carattere emergenziale degli interventi legislativi impedisca un coerente e adeguato approccio ai problemi.

In proposito osserva che il problema dell'immigrazione comunitaria determinato negli ultimi anni dall'ingresso di nuovi Stati nell'Unione sia stato finora sottovalutato.

In proposito rileva che l'attenzione delle autorità si è concentrata essenzialmente sul fenomeno della immigrazione clandestina extracomunitaria, mentre la maggioranza degli immigrati si compone invece di cittadini comunitari che entrano legittimamente nel territorio nazionale ove poi però si trattengono anche se privi di mezzi di sussistenza. Ad avviso dell'oratore, il problema sarebbe stato forse arginato in tempo utile attraverso un controllo capillare sulle condizioni personali e lavorative dei soggetti che entrano nel territorio nazionale e sulle relazioni sociali che essi vi in-

trattengono. Non si può infatti non tener conto del fatto che, in assenza di una fonte di reddito adeguata e di una rete di relazioni, gli stranieri tendono ad entrare nell'illegalità. Il conseguente incremento della criminalità – osserva l'oratore – danneggia soprattutto le fasce più deboli della popolazione, non solo le donne ma anche i più poveri che abitano in quartieri dove più facilmente si insediano gli stranieri senza fissa dimora.

Quanto al merito del decreto-legge in titolo, l'oratore esprime alcune perplessità in primo luogo sull'introduzione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, la cui violazione determina l'espulsione dei cittadini dal territorio nazionale. Al riguardo ritiene sia opportuno esplicitare più chiaramente le fattispecie che integrano la violazione di tali motivi, senza però elencare le singole fattispecie, e ciò per evitare che l'interprete, leggendo tra i lavori preparatori anche il parere della Commissione giustizia, limiti ad esse le ipotesi integrative della violazione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Esprime quindi rilievi critici, anch'essi di natura interpretativa, in riferimento alle condotte dei familiari del cittadino comunitario, rilevando i rischi insiti nella oscurità di una norma volta ad estendere responsabilità di natura penale, ipotesi che, a suo avviso, richiederebbe la massima precisione.

Quanto invece al nuovo comma 7-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007, l'oratore, pur nella consapevolezza della puntuale indicazione al riguardo contenuta nella direttiva comunitaria, critica l'indicazione temporale del divieto di reingresso, in particolare il limite massimo di tre anni.

In proposito osserva che la gravità del provvedimento di espulsione avrebbe dovuto indurre, per ragioni di coerenza sistematica, ad indicare eventualmente, in tre anni, la durata minima del divieto.

L'oratore esprime quindi molte riserve sulla norma che prevede, nelle more della pronuncia del giudice, la permanenza del cittadino comunitario in un centro di permanenza temporanea, rilevando al riguardo che una restrizione di tale portata della libertà personale rischia di presentare problemi di compatibilità comunitaria. L'oratore ritiene più opportuno prevedere eventualmente un fermo di polizia, il quale, oltre ad offrire le medesime garanzie per quanto attiene alle esigenze di sicurezza e di controllo, è un istituto più garantistico, essendo soggetto alla convalida da parte del magistrato.

L'oratore esprime inoltre ulteriori perplessità sull'articolo 21, in particolare rilevando che la pena contravvenzionale prevista appare priva di idonea capacità sanzionatoria, considerando soprattutto che la maggioranza dei destinatari della sanzione non risulta percettore di alcun reddito. Ritiene pertanto opportuno provvedere alla soppressione di tale norma, prevedendo invece o l'allontanamento coattivo del contravventore o la sostituzione della pena contravvenzionale con una pena detentiva, al fine di assicurarne la sua più adeguata funzione deterrente.

Per quanto concerne invece il regime delle impugnazioni, l'oratore non condivide l'auspicio, da più parti invocato, di una generale attribu-

zione, in capo al giudice ordinario, della giurisdizione, ritenendo che il giudice di pace possa assicurare, al contrario, maggiore celerità nella risoluzione dei procedimenti attivati a seguito delle impugnazioni e considerando che i giudici onorari, già da diverso tempo, conoscono di questioni afferenti ai diritti fondamentali. Ciò inoltre, ad avviso dell'oratore, appare coerente con la recente riforma del processo civile, nella quale si prevede un ampliamento della competenza per valore del giudice di pace.

L'oratore ritiene inoltre che nel parere alla Commissione di merito sia opportuno introdurre anche alcune considerazioni in ordine alla necessità di modificare il decreto legislativo n. 30 del 2007 per quanto attiene al controllo del cittadino comunitario che entra nel territorio dello Stato, ritenendo al riguardo necessario che il monitoraggio costante e continuo di coloro che si trattengono oltre i tre mesi può avere un'efficacia preventiva.

L'oratore, in riferimento alle proteste formali della Romania, conclude osservando che negli ultimi anni le autorità rumene hanno svolto un'efficace operazione di «pulizia», la quale, pur determinando una riduzione notevole dei reati compiuti nel territorio, ha però prodotto una emigrazione massiccia di romeni pregiudicati negli altri Stati dell'Unione europea, tra cui l'Italia.

Quanto infine alle proteste degli imprenditori italiani in Romania, egli manifesta le sue personali riserve considerando che essi hanno abbandonato il territorio nazionale, investendo all'estero soprattutto per lucrare i vantaggi derivanti da una normativa che, rispetto a quella italiana, è meno attenta alla tutela dei lavoratori rispetto a quella italiana.

Il senatore VALENTINO (AN) dichiara preliminarmente di apprezzare lo sforzo profuso dal senatore Massimo Brutti nel tentativo di individuare gli aspetti più critici del decreto-legge in esame, onde fornire un contributo migliorativo del quale la Commissione di merito possa tenere conto.

Pur palesando le sue difficoltà nello svolgere considerazioni che possano prescindere dal clima emozionale ed emergenziale nel quale si inserisce il decreto, l'oratore appunta le sue riflessioni sulle esigenze di maggiore celerità, che sembrano sottese all'approvazione del provvedimento, ma che non appaiono garantite dalle procedure ivi previste. Esse infatti tendono ad una complessiva giurisdizionalizzazione del procedimento, sia nella fase di emanazione del provvedimento di espulsione, sia nella fase successiva. L'oratore propone quindi che nel parere venga suggerita la soluzione di estendere a tali fattispecie l'istituto dell'accompagnamento coattivo, previsto agli articoli 132 e seguenti del codice di procedura penale. Le garanzie giurisdizionali, in particolare il contraddittorio, sarebbero – ad avviso dell'oratore – assicurate in una fase successiva all'espulsione, qualora il cittadino espulso decida di ricorrere contro il provvedimento, attivando gli opportuni mezzi impugnatori una volta giunto nel suo paese d'origine.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), nel riservarsi di presentare all'inizio della seduta di domani una puntuale proposta di parere, svolge in primo luogo alcune considerazioni in ordine alla genesi del decreto-legge.

Va in primo luogo chiarito che tale provvedimento non rappresenta una risposta estemporanea alla viva emozione suscitata nell'opinione pubblica dal barbaro omicidio della signora Giovanna Reggiani, dal momento che esso riprende una serie di disposizioni che il Governo prevedeva di presentare insieme ad altri interventi in materia di ordine pubblico nel cosiddetto «pacchetto sicurezza», un complesso di cinque disegni di legge che l'Esecutivo si proponeva di portare all'esame del Parlamento in modo da consentirne, pur nell'obiettiva difficoltà determinata dallo svolgimento della sessione di bilancio, l'approvazione almeno in Commissione, se non in un ramo del Parlamento, entro la fine dell'anno. Il vivo allarme dell'opinione pubblica dopo il delitto di Roma ha poi indotto il Governo a trasformare questa parte dell'intervento in un provvedimento d'urgenza.

A questo proposito egli ritiene che non sarebbe giusto criticare il Governo per questa scelta; se infatti è a suo parere inaccettabile, se non addirittura immorale, speculare sulle paure dei cittadini o addirittura alimentarle per ragioni di utilità politica, al tempo stesso non si può prescindere dal dato oggettivo che la paura esiste e che ad essa occorre dare una risposta, pena il rischio che risultino pregiudicate la stessa politica dell'accoglienza e i fondamenti della convivenza civile.

La circostanza che la cronaca abbia in una certa misura condizionato la scelta dello strumento normativo, ma sicuramente non il merito del provvedimento, trova riscontro nel fatto che l'ispirazione complessiva dell'articolato, indipendentemente da alcune imprecisioni o aporie che pure vi sono, è rispettosa della direttiva comunitaria 2004/38/CE, ed anzi diretta a dare ad essa piena applicazione.

Venendo al merito delle principali questioni che sono state sollevate nel corso della discussione, il relatore si sofferma sulla questione relativa all'interpretazione dell'espressione «dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualunque sia la cittadinanza»; nel manifestare la sua massima disponibilità a consigliare nel parere una riformulazione che chiarisca il significato di tale espressione, ribadisce peraltro come da una lettura sistematica tanto del decreto legislativo n.30 dello scorso febbraio, quanto della direttiva europea, dovrebbe risultare evidente che tale formulazione non è in alcun modo intesa ad indebolire il principio di personalità della responsabilità, ma semplicemente a chiarire che ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano familiari di cittadini di Stati che ne fanno invece parte, si applica, in materia di ingresso e soggiorno nel territorio italiano, la disciplina del decreto legislativo e non quella recata dal testo unico sull'immigrazione.

Nel condividere poi la necessità, rilevata da tutti gli oratori intervenuti, di una definizione ben più puntuale, anche se non assolutamente tassativa, delle fattispecie che integrano i cosiddetti motivi imperativi di sicurezza pubblica, l'oratore si sofferma poi sulle questioni relative al giu-

dice competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo, e del trattenimento all'interno dei centri di permanenza temporanea e di assistenza dei cittadini dell'Unione che abbiano impugnato un provvedimento di allontanamento per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

Quanto al primo aspetto, egli condivide l'opinione che la competenza in questa materia debba essere attribuita al tribunale in composizione monocratica, ciò che è del resto coerente con la riforma della normativa sull'immigrazione proposta dal Governo.

Più complessa è la questione riguardante il trattenimento nei CPTA. Va osservato *in primis* che quello dei Centri di permanenza temporanea è un istituto che necessita di una profonda e radicale revisione, in particolare gli ingiusti disagi cui sono sottoposti cittadini extracomunitari che si trovano rinchiusi in strutture comuni per motivi del tutto diversi, si pensi solo al fatto che nel Centro possono essere trattenuti un condannato per un grave reato in attesa di espulsione o la *colf* sorpresa priva di permesso di soggiorno.

Bisogna però ammettere che è anche difficile individuare un'alternativa alla soluzione proposta dal decreto-legge, dal momento che il fermo di polizia, suggerito dal senatore Centaro, potrebbe rappresentare di fatto una soluzione peggiore e maggiormente restrittiva della libertà personale, finendo per porre il cittadino comunitario, paradossalmente, in svantaggio rispetto a quello proveniente da un Paese estraneo all'Unione, mentre anche l'ipotesi degli arresti domiciliari presenta dei problemi applicativi, specialmente, come dimostra l'esperienza, nel caso che i destinatari appartengano a nuclei familiari nomadi.

L'oratore si sofferma infine sulla proposta di semplificazione della procedura di convalida dell'allontanamento prevista dal senatore Valentino, che merita un'attenta riflessione, ma potrebbe per più versi confliggere con la direttiva comunitaria, nonché sulla questione avanzata dal senatore Centaro, relativa alla scarsa dissuasività della contravvenzione prevista per coloro che, raggiunti da un provvedimento di allontanamento, per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, si trattenga nel territorio nazionale.

Non c'è dubbio che tali considerazioni sono fondate, trattandosi per definizione di persone prive di lavoro o di mezzi di sostentamento, che difficilmente possono essere preoccupati per un'ammenda.

Quanto però alle soluzioni proposte dal senatore Centaro, la prima, vale a dire quella dell'allontanamento coatto, appare poco significativa: infatti, a norma della direttiva comunitaria, l'allontanamento per questi motivi non può determinare un divieto di reingresso nel territorio nazionale, e pertanto *l'escamotage* che renderebbe possibile l'accompagnamento coattivo – e cioè che la causa del nuovo provvedimento di allontanamento sia la violazione del provvedimento precedente non la mancanza di mezzi di sussistenza – diventerebbe fine a sè stesso, dal momento che il cittadino dell'Unione rinvio coattivamente al suo Paese ha diritto, previa

vidimazione del provvedimento di espulsione da parte dell'ambasciata italiana, a rientrare nel territorio nazionale.

La seconda soluzione prevista dal senatore Centaro, e cioè la trasformazione della contravvenzione in delitto, sarebbe certamente più concreta sotto l'aspetto dissuasivo, ma sicuramente eccessiva dal punto di vista del rapporto fra gravità della sanzione ed entità della violazione.

Dopo brevi interventi del senatore CASSON (*Ulivo*), che chiarisce la portata degli articoli 30 e 31 della direttiva europea, e del senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), che mette in guardia dall'onerosità di qualsiasi scelta che faccia carico al sistema penitenziario della violazione di norme sull'ingresso o sull'allontanamento di cittadini stranieri, il sottosegretario SCOTTI ringrazia il relatore – che ha fra l'altro opportunamente chiarito la corretta interpretazione dei riferimenti recati dal decreto legislativo e dal decreto d'urgenza ai familiari dei cittadini europei – e tutti gli oratori intervenuti manifestando la disponibilità del Governo a confrontarsi con tutte le proposte di miglioramento del testo del decreto-legge.

Il presidente SALVI si associa ai ringraziamenti formulati dal Sottosegretario al senatore Massimo Brutti la cui relazione, al di là delle stesse proposte di merito, ha fornito una ricostruzione estremamente chiara e cospicua di una materia particolarmente complessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE **(5^a - Programmazione economica, bilancio)** **(6^a - Finanze e tesoro)**

Martedì 13 novembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (n. 179).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII*, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-A).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO e NANIA. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
- TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).

- BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
 - SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri (n. 180).
-

DIFESA (4^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sugli sviluppi relativi alla partecipazione italiana a missioni umanitarie ed internazionali.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro della pubblica istruzione sulle modalità di recupero dei debiti formativi.

- II. Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione, rese nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 2007, sull'avvio dell'anno scolastico.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Nuova relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007 (n. 186).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.A., per il periodo 2006-2008 (n. 183).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autocasionale della CISA S.p.A. (n. 187).
 - Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (n. 188).
 - Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società delle autostrade di Venezia e Padova (n. 189).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 184).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, degli atti:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).
- Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agro-alimentari.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura» (n. 190).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione del Comitato nazionale per la bioetica, del Tribunale per i diritti del malato e dell'Associazione Legambiente.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 13 novembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Martedì 13 novembre 2007, ore 14

Audizione del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania,
dottor Alessandro Pansa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 13 novembre 2007, ore 14

Audizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 13 novembre 2007, ore 14

Audizione del direttore generale dell'ASL Città di Milano, dottor Antonio
G. Mobilia.
